

CIRCOLARE 05 - 2026

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile Ambiente – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Trasportatori di rifiuti – Gestori di rifiuti

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	09 Marzo 2026	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: COMUNICAZIONE in materia di Rifiuti MUD

Soggetti obbligati alla dichiarazione MUD - Comunicazione rifiuti speciali

Il 05 Marzo 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 30 Gennaio 2026 recante l'approvazione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale** per l'anno 2025.

La scadenza per la predisposizione ed invio della dichiarazione MUD è il

3 Luglio 2026

L'atto emesso nel corso del 2026 non ha introdotto modifiche rilevanti rispetto il modello precedente, pertanto restano invariati i dati da comunicare; non sono infatti stati modificati:

- ✓ i soggetti tenuti alla presentazione delle Comunicazioni;
- ✓ la struttura del MUD, quindi le schede da compilare per l'invio della dichiarazione;
- ✓ le informazioni richieste ai produttori di rifiuti per la presentazione del MUD;
- ✓ l'ammontare dei diritti di segreteria (fissati in 10€ per l'invio telematico).

Anche quest'anno per accedere al servizio di trasmissione del MUD tramite il sito [MUDTelematico](#), come previsto dal DL 76/2020, sarà necessaria una identità digitale (SPID o CNS).

TecnoAdda fornisce come ogni anno, a tutte le aziende che ne facciano richiesta, il supporto operativo per la predisposizione e trasmissione del MUD.

Nota per i Gestori: *conseguentemente, in base a quanto disposto dalla DGR 683/2019, anche il termine ultimo per la chiusura della Scheda Orsolimpianti (dati 2025), tramite applicativo O.R.So. è prorogato al **03 luglio 2026**.*

Soggetti obbligati alla dichiarazione MUD - Comunicazione rifiuti speciali

Si ricorda che sono tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione rifiuti speciali:

- ✓ chiunque effettua a titolo professionale **attività di raccolta e trasporto di rifiuti**;
- ✓ commercianti ed **intermediari** di rifiuti senza detenzione;
- ✓ imprese ed enti che **effettuano operazioni di recupero e smaltimento** dei rifiuti;
- ✓ imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- ✓ imprese ed enti produttori che hanno **più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 c. 3 lettere c), d) e g));
- ✓ i **ConSORZI e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- ✓ i **gestori del servizio pubblico di raccolta**, del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 c. 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189, c. 4, del D.lgs. 152/2006.

Nota: secondo i disposti dell'art. 96 Legge n. 221 del 28/12/2015, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) assolvono all'obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in ordine cronologico per 3 anni successivi alla data di emissione degli stessi.

Si precisa che **sono esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:**

- ✓ gli **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e **trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'art. 212, c. 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- ✓ le **imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da attività DIVERSE** da lavorazione industriale, lavorazione artigianale e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Ad esempio, **non sono soggette alla presentazione del MUD le imprese che producono rifiuti da attività commerciali o servizi**.

ALTRE COMUNICAZIONI MUD

Si ricorda che il DPCM del 30/01/2026, oltre alla Comunicazione Rifiuti di cui sopra, prevede altre 5 tipologie di Comunicazioni MUD i cui soggetti obbligati sono nel seguito descritti.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:

- ✓ Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.

Comunicazione Imballaggi:

- ✓ CONAI e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti (SEZIONE CONSORZI);
- ✓ Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio (SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO).

Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):

- ✓ Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione:

- ✓ Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (comuni o soggetti delegati).

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

- ✓ La persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:
 - 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
 - 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
 - 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.M. 185/2007.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.